

D.M. 8 ottobre 1955. - Direttive per l'assolvimento da parte dei Comuni e delle Giunte provinciali delle funzioni loro demandate dal D.P. 28 giugno 1955, n. 771 concernente il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti (G.U. 14 ottobre 1955).

Disposizioni comuni.

1. I Comuni e le Provincie nell'assolvere le funzioni loro demandate dal D.P. 28 giugno 1955, n. 771 debbono osservare le disposizioni del presente decreto e quelle che potranno essere successivamente emanate.

L'esercizio delle anzidette funzioni non può in ogni caso risultare in contrasto o comunque interferire con i principi ed interessi di carattere generale la cui tutela resta affidata al Ministero dei trasporti...

2. Nel determinare le tariffe nonchè ogni loro successiva variazione, i Comuni e le Provincie debbono osservare le direttive di carattere generale stabilite dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - per la disciplina e il coordinamento previsti dal D.L.vo 16 aprile 1948. n. 539

3. Ai fini della vigilanza e delle altre facoltà che competono al Ministero dei trasporti ed agli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione i Comuni e le Provincie debbono dare immediata notizia agli Ispettorati e uffici anzidetti di tutti gli atti o provvedimenti inerenti a pubblici servizi di trasporto concessi o gestiti direttamente precisandone in particolare l'itinerario il programma di esercizio le eventuali condizioni di trasporto ed ogni altra notizia interessante i servizi stessi.

Per i servizi ad impianti fissi deve essere inviato altresì un esemplare del progetto esecutivo, munito degli estremi di approvazione, che deve rimanere conservato presso gli Ispettorati od uffici di cui al primo comma.

4. I funzionari governativi incaricati della sorveglianza sui lavori di costruzione e sull'esercizio di pubblici servizi di trasporto concessi dai Comuni e dalle Provincie debbono dare a questi ultimi sollecita notizia delle inadempienze rilevate per l'adozione dei necessari provvedimenti formulando all'uopo le opportune proposte.

Nulla è innovato per i servizi di trasporto concessi ai sensi del D.P. 28 giugno 1955, n. 771, alle disposizioni relative alla libera circolazione sui servizi stessi del personale munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

5. Ogni incidente o anormalità di servizio deve essere dal concessionario o dal direttore di esercizio annotato sull'apposito giornale e comunicato immediatamente all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

6. Gli esercenti di pubblici servizi di trasporto debbono compilare e trasmettere ogni anno al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - la statistica dell'esercizio, in conformità dei moduli che saranno determinati dal Ministero stesso.

7. Nulla è innovato nei riguardi del preliminare esame, da parte del Ministero dei trasporti e degli Ispettorati compartimentali e uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dei progetti di massima ed esecutivi che, a norma dell'art.

285 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 16 della legge 9 giugno 1947, n. 530 (4), devono riportare, su richiesta del prefetto, il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

.....

FUNIVIE

16. I progetti relativi alla costruzione e all'esercizio di vie funicolari aeree che i Comuni e le Provincie, giusta la rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere, per esame e approvazione al Ministero dei trasporti ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.P. 28 giugno 1955, n. 771, devono essere redatti in quattro copie, due in bollo e due in carta semplice, ed essere costituiti dai seguenti documenti (5) :

a) domanda in bollo con l'indicazione del richiesto periodo di concessione e relazione sulla pubblica utilità dell'opera;

b) documentazione legale comprovante, da parte del richiedente la libera proprietà o la libera disponibilità dei suoli comunque interessati all'impianto funiviario, per tutto il periodo della concessione;

c) nulla osta dell'Amministrazione militare e della Soprintendenza alle belle arti e monumenti qualora l'opera ricada sotto il dominio delle leggi 1 giugno 1931, n. 886 (6), 1 giugno 1939, n. 1089 (7) e 29 giugno 1939, n. 1497 (8);

d) progetto dell'impianto costituito dai seguenti documenti:

1) relazione tecnica comprendente i calcoli di stabilità e l'elenco dei materiali impiegati con la specificazione delle loro caratteristiche, tenuto conto delle norme U.N.I. in vigore;

2) planimetria della zona interessata dall'impianto in scala non minore di 1: 25.000;

3) un profilo longitudinale della linea (terreno e funi nelle loro diverse configurazioni limite) in scala 1:5.000.

4) un secondo profilo in scala più grande, con sezioni trasversali a seconda del tipo e delle caratteristiche dell'impianto:

5) disegni quotati delle strutture e di tutte le parti meccaniche dell'impianto nelle scale adatte affinché ne risultino tutti i particolari necessari per giudicarle;

6) descrizione e schemi dei circuiti elettrici, della cabina di trasformazione a partire dal punto di consegna dell'energia da parte del fornitore del motore elettrico e delle apparecchiature di comando del circuito e degli apparecchi di controllo sicurezza e segnalazione del circuito telefonico con i particolari relativi alle prese lungo la linea e del circuito elettrico di diffusione sonora a mezzo di altoparlanti nel caso in cui questi fossero richiesti;

(3) Vedi circ. 10 novembre 1962, n. 79.

(4) Progetti di opere pubbliche degli enti locali di importo superiore a lire venti milioni se si provvede ai lavori con asta pubblica o licitazione privata e superiore a dieci milioni se si provvede a trattativa privata o, in economia.

(5) Vedi nota 1 a circ. 6 dicembre 1949, n. 316.

e) indicazione della ditta (o delle ditte) costruttrice con la dimostrazione della sua capacità tecnica e finanziaria;

f) ogni altro documento o disegno che sia stato prodotto dal richiedente a sostegno della sua domanda.

Tutti i disegni e la relazione debbono essere firmati oltre che dal richiedente la concessione, anche dall'ingegnere progettista il quale deve essere abilitato ad esercitare nel territorio della Repubblica giusta le vigenti disposizioni di legge e possedere una sufficiente competenza specifica nel settore dei trasporti funicolari aerei ed aver compilato il progetto in conformità delle norme vigenti.

I detti disegni dovranno essere sviluppati su carta consistente in strisce piegate a mantice aventi, dopo piegate, le dimensioni unificate usuali previste dalle relative disposizioni in vigore.

Il progettista deve inoltre dichiarare:

- di assumersi la responsabilità dell'esatta rispondenza del disegno del profilo del terreno assunto quale base del progetto alla configurazione effettiva del terreno stesso;
- di aver impostato i calcoli di stabilità relativi alle varie parti dell'impianto e al grado di sicurezza delle funi nel modo stabilito dalle norme relative emanate dal Ministero dei trasporti e per le parti non regolamentate di aver condotto i calcoli secondo le buone regole dell'ingegneria.

I progetti devono essere inviati al Ministero dei trasporti per l'approvazione in linea tecnica tramite gli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competenti, che esprimeranno il loro parere motivato nei riguardi tecnici dell'impianto.

17. Anche per i nuovi impianti da costruire per il raddoppio, il prolungamento e la trasformazione di quelli già concessi, i relativi progetti da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Ministro per i trasporti dovranno essere redatti in conformità a quanto prescritto al precedente art. 16.

18. Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 20 del D.P. 28 giugno 1955, n. 771 (9), la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita con il R.D. 17 gennaio 1926 (10), dovrà essere sentita dagli enti locali concedenti la costruzione e l'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose nei casi in cui:

a) sia richiesta la concessione per una durata eccedente i dieci anni per le funivie monofuni ad attacchi fissi; i quindici anni per le funivie monofuni ad agganciamento automatico ed i venti anni per le funivie bifuni ad agganciamento automatico;

b) il richiedente la concessione non abbia ottenuto l'assenso di tutti i proprietari dei terreni comunque interessati dall'impianto proposto, ai fini dell'esame della pubblica utilità dell'impianto stesso e della necessità di utilizzazione delle aree che debbono essere assoggettate all'espropriazione o all'imposizione di servitù;

c) gli enti locali concedenti intendano costruire od esercitare l'impianto direttamente o a mezzo di propria azienda;

d) i concessionari richiedano a termini dell'art. 4, della legge 17 aprile 1931, n. 526 (11), il rinnovo dell'assentita concessione, al fine di esaminare se e quali prescrizioni siano da fare per il miglioramento dell'impianto e del materiale mobile in relazione ai progressi tecnici conseguiti nel campo funiviario.

Gli atti da sottoporre al parere della predetta Commissione dovranno essere inviati al Ministero dei trasporti tramite gli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competenti, che esprimeranno il loro parere in merito.

Tali atti dovranno comprendere oltre agli elaborati di progetti indicati all'art. 16, anche i seguenti documenti:

- a) tabella dei prezzi unitari, con analisi dei prezzi principali;
- b) perizia della spesa ripartita per capitoli come appresso: espropriazioni e sistemazioni diverse; fabbricati e sostegni di linea; macchinario, meccanismi, materiale mobile ed apparecchiature ; funi; interessi previsti nel periodo della costruzione; imprevisti, spese generali e varie;
- c) orario previsto per l'esercizio;
- d) tariffe proposte per i biglietti di viaggio (al lordo delle tasse erariali e di bollo);
- e) piano finanziario con bilancio di esercizio contenente l'indicazione particolareggiata di tutti i proventi presunti del traffico e fuori traffico e quella delle spese, queste ultime ripartite come appresso:

 quota annua di interesse;

 spesa annua di esercizio comprendente: energia, manutenzione e materie di consumo, personale, tasse erariali, contributo di sorveglianza, assicurazioni, varie.

19. Le Provincie e i Comuni nei casi in cui intendano, secondo la rispettiva competenza, provvedere direttamente alla costruzione e all'esercizio di impianti funiviari, debbono nella relativa deliberazione precisare le modalità e i criteri in base ai quali gli impianti stessi verranno esercitati.

20. Nei casi in cui la via funicolare aerea attraversi ferrovie, tramvie, filovie oppure altri mezzi di trasporto con trazione a fune linee elettriche o di telecomunicazioni oppure si verifichino parallelismi con tali linee, debbono essere osservate le rispettive disposizioni vigenti.

21. I lavori di costruzione dell'impianto funiviario non potranno essere autorizzati sino a quando non sia intervenuta l'approvazione tecnica del relativo progetto da parte, del Ministero dei trasporti.

Per le variazioni, soppressioni ed aggiunte ai progetti approvati che portino differenze sensibili nel tracciato, nelle opere e nelle modalità costruttive dell'impianto, dovrà essere compilato un progetto supplementare da sottoporre all'approvazione del Ministero predetto.

22. Dopo l'ultimazione dei lavori e indipendentemente dalla verifica dell'opera compiuta da effettuarsi dal concessionario in confronto dell'esecutore dell'opera stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1665 del Codice civile (12), l'autorità concedente, su proposta del competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o su domanda del concessionario, dispone la visita di ricognizione dell'impianto e quando questa abbia avuto esito favorevole autorizza l'apertura al pubblico esercizio dell'impianto stesso.

Dopo un congruo periodo di regolare esercizio e sempre su richiesta del concessionario o su proposta del competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si può procedere al collaudo dell'impianto.

In ogni caso, il collaudo non può essere eseguito se non dopo un anno di regolare esercizio dell'impianto.

La predetta visita di collaudo e quella di ricognizione non esonerano in alcun modo sia il progettista, sia il direttore dei lavori e sia l'esercente dalla responsabilità che loro rispettivamente compete in base alle vigenti disposizioni di legge, in ordine alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Le visite di ricognizione e di collaudo, di cui ai precedenti commi, degli impianti funiviari concessi dai Comuni e dalle Provincie, alle quali devono procedere i funzionari governativi, debbono essere eseguite con l'intervento di un rappresentante dell'ente concedente.

23. Gli impianti e il materiale mobile debbono essere assoggettati alle verifiche e prove periodiche di cui al regolamento tecnico sulle funivie, approvato con D.M. 31 agosto 1937, n. 2672 (13).

Di tutte le verifiche e prove periodiche eseguite deve essere redatto verbale da scriversi in ordine cronologico in apposito registro ostensibile in ogni momento ai funzionari governativi di vigilanza.

In detto registro sono da annotarsi anche tutti quei dati statistici e tutte quelle notizie che l'autorità di vigilanza prescrivesse di registrare.

Deve essere compilato, inoltre, un libretto contenente i dati costruttivi dell'impianto e nel quale vengono trascritte le annotazioni principali del registro di cui ai precedenti commi.

Nessuna modifica può essere introdotta agli impianti, ai meccanismi e al materiale suddetto senza la preventiva approvazione dei relativi atti di progetto da parte del Ministero dei trasporti.

(12) Art. 1665 c.c. « Verifica e pagamento dell'opera. Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.

La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata.

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorchè non si sia proceduto alla verifica.

Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente ».

(13) Sostituito dal D.P. 18 ottobre 1957, n. 1367 ; vedi art. 35 (§ 152).

24. Il direttore di esercizio ha la responsabilità della manutenzione dell'impianto ai fini della regolarità e sicurezza dell'esercizio; egli vi provvede attraverso un dirigente che deve risiedere sul posto durante il servizio e attraverso il rimanente personale adibito al servizio dell'impianto medesimo (macchinisti, agenti di stazione o di linea, ecc.).

Il direttore di esercizio deve essere abilitato ad esercitare la professione di ingegnere nel territorio della Repubblica o possedere sufficiente competenza nel settore dei trasporti con trazione a fune; il dirigente deve essere un tecnico buon conoscitore dell'impianto ed in grado di eseguire o far eseguire le disposizioni che vengono impartite dal direttore di esercizio. Ambedue vengono nominati dal concessionario previo gradimento del competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il quale, attraverso la documentazione esibita dagli interessati, integrata eventualmente, e limitatamente al dirigente da prove di carattere pratico, dovrà verificarne l'idoneità. In ogni momento gli uffici predetti potranno richiedere la sostituzione di entrambi.

Gli agenti da adibire al servizio dell'impianto dovranno essere riconosciuti idonei all'esercizio delle loro mansioni dal direttore di esercizio; ove esplichino funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio dovranno dimostrare la loro idoneità superando apposito esame da parte del suddetto direttore: a tale esame l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato competente potrà far partecipare ove lo ritenga opportuno, un proprio ingegnere.

25. Per gli impianti di vie funicolari aeree concesse rispettivamente dalle Provincie e dai Comuni, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 14 e 15 del presente decreto (14).

(14) Gli articoli 10, 11, 14 e 15 si riferiscono in via principale alle filovie e dispongono:

«10. La costruzione delle linee filoviarie concesse deve corrispondere agli atti di progetto approvati dall'autorità competente. Devono inoltre essere osservate le eventuali prescrizioni e avvertenze fatte dalla stessa autorità nonché dagli organi di sorveglianza.

11. Il concessionario o il Comune, qualora provveda direttamente alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, prima dell'apertura all'esercizio della filovia, deve ottenere il nulla osta del competente Circolo di costruzioni telegrafiche e telefoniche.

14. Il direttore di esercizio delle filovie concesse deve essere persona tecnica di provata competenza e la nomina è subordinata al preventivo gradimento dell'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il quale può in ogni tempo richiederne la sostituzione.

Il personale da adibire alla guida di vetture filoviarie dovrà essere abilitato alle relative funzioni dai predetti uffici in seguito ad accertamento della sua idoneità fisica e morale e del favorevole risultato delle prove tecniche e pratiche cui gli uffici medesimi lo assoggetteranno in base alle norme di cui al D.M. 15 giugno 1938 (vedi § 177).

15. Gli esercenti di filovie debbono trasmettere al competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l'esame e l'approvazione, il regolamento di esercizio, quello per il pubblico e quello per il personale, uniformandosi per essi alle disposizioni di leggi vigenti».

(15) Per le sole sciovie le norme del D.M. 10 settembre 1946, n. 1184 sono state sostituite dal D.M.31 gennaio 1961, n. 222; vedi art. 13 al § 259.

Sciovie, slittovie, rotovie ed altri mezzi di trasporto a funi senza rotaia.

26. I progetti relativi alla richiesta di concessione decennale e stagionale per l'impianto e l'esercizio di Slittovie sciovie, rotovie ed altri mezzi di trasporto a fune senza rotaia in servizio pubblico per trasporto di persone che i Comuni e le Provincie, giusta la rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere, per esame e approvazione, al Ministero dei trasporti o all'Ispettorato compartimentale o all'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi dell'art. 26 del D.P. 28 giugno 1955, n. 771. debbono essere costituiti dai seguenti documenti:

- a) una descrizione tecnica particolareggiata dell'impianto ed i calcoli degli organi principali;
- b) i disegni dell'impianto.

La descrizione e i disegni debbono essere redatti in tre esemplari, due bollati ed uno in carta semplice, firmati oltre che dal richiedente la concessione, anche da un ingegnere ammesso ad esercitare nel territorio della Repubblica, giusta le vigenti disposizioni di legge;

c) i documenti che dimostrino che il richiedente la concessione ha la proprietà dei suoli occorrenti o può liberamente disporre di essi per l'impianto e l'esercizio richiesto, per tutta la durata della concessione domandata.

Per i progetti che debbono essere sottoposti alla approvazione tecnica del Ministero dei trasporti dovranno osservarsi le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 16.

27. Gli impianti ed il materiale mobile debbono essere assoggettati alle verifiche e prove periodiche di cui al Regolamento tecnico approvato con D.M. 10 settembre 1946, n. 1184 (15).

Nessuna modifica può essere introdotta agli impianti, ai meccanismi e al materiale mobile senza la preventiva approvazione del Ministero dei trasporti.

28. Trovano applicazione per gli impianti di vie funicolari terrestri le disposizioni contenute negli articoli 10, 12, 14, 15 (16), 21 e 22.

Altre fonti notevoli.

L. Reg. (Tr.A.A.) 5 novembre 1960, n. 24. - Provvidenze per l'incremento ed il miglioramento dei trasporti funiviari. Art. 13 (vedi § 82).

(16) Vedi gli artt. 10, 14 e 15 in nota all'art. 25. Art. 12 « Il materiale rotabile da impiegare sulle filovie deve essere costruito giusta i tipi approvati dal Ministero dei trasporti e non può essere messo in circolazione se non dopo effettuata la debita ricognizione ed esperimento da parte del competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione... ».